



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 19 marzo 2026 n.39

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente:

- la necessità di adeguare le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi rispetto a quelle adottate dalla Repubblica italiana;
- l'urgenza di adottare misure straordinarie e temporanee di contenimento dei prezzi dei carburanti, connesse alla crisi dei mercati internazionali, nonché a sostegno dell'economia;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 19 marzo 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

MODIFICA TEMPORANEA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SPECIALE SULLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 1

(Modifica aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi)

1. Le aliquote dell'imposta speciale sulle importazioni di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n.195 e successive modifiche, così come da ultimo modificate dal Decreto Delegato 15 gennaio 2026 n.3, subiranno le seguenti temporanee variazioni:
 - a) benzina uso carburante diminuzione di euro al litro di **-0,20**;
 - b) gasolio uso carburante diminuzione di euro al litro di **-0,20**;
 - c) biodiesel e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) diminuzione di euro al litro di **-0,20**;
 - d) gas di petrolio liquefatti (GPL) uso carburante diminuzione di euro al chilogrammo **-0,10** e al litro **-0,055**.

Art. 2

(Disposizioni applicative)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dal 20 marzo 2026 e fino al 30 aprile 2026.
2. L'aliquota dell'imposta speciale del gasolio agricolo rimane invariata.

3. Dal 1° maggio 2026 tornano in vigore le aliquote di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Delegato n.3/2026.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 marzo 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi